

## ***D.L. 25/2017, voucher e abolizione anche del Bonus Baby-sitter***

*L' Inps, con un **messaggio pubblicato il 23 marzo 2017** sulle proprie pagine social di Facebook per la famiglia, ha comunicato che non è più possibile presentare domanda per richiedere i voucher per il servizio baby-sitting, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 25 del 17 Marzo 2017 con il quale sono stati abrogati gli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act.*

.....

Per i Voucher baby-sitting, misura garantita dall'Inps alternativa al congedo parentale, introdotti in via sperimentale nel 2015 e recentemente prorogati con la Legge di Bilancio 2017 , a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 , con il quale sono stati abrogati gli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act, non sarà più possibile presentare domanda all'Istituto previdenziale.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ricorda comunque "che è ancora possibile, in presenza di fondi, richiedere il beneficio nella modalità di contributo asilo nido".

### ***La normativa***

Ricordiamo , in via generale , che l'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, che costituisce un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati, per un massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome). Nel primo caso l'Inps corrisponde direttamente l'importo alla struttura convenzionata, mentre nel secondo eroga dei "buoni lavoro" alla mamma che li utilizza per pagare la baby-sitter.

Il suddetto beneficio è stato prorogato anche per l'anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall'art.1, commi 282 ed 283, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità) e, quindi, sino al 2018 dalla legge di bilancio 2017.

## ***Il Decreto Legge 25/2017***

In generale occorre segnalare che anche se il decreto legge 25/2017 non interessa direttamente le disposizioni per la concessione dei voucher per i servizi di baby-sitting, dato che questi buoni mutano la medesima piattaforma ed impianto previsto per l'erogazione ed il pagamento, l'abolizione del lavoro accessorio rende di fatto impossibile procedere all'erogazione dei voucher per pagare la baby-sitter (non ci dovrebbero essere problemi, invece, per il contributo per la frequenza degli asili nido convenzionati con l'Inps).

## ***Conseguenze***

L'inps ha fornito alcuni esempi sulle situazioni che si possono verificare.

- Chi ha già ricevuto i voucher dall'Inps o ha fatto domanda entro il 17 marzo, li può ancora ricevere ed utilizzare entro il 31 dicembre di quest'anno.  
Nel caso si preveda di non utilizzarli tutti, si deve seguire la procedura di restituzione illustrata nella circolare Inps 75/2016, entro il 31 dicembre 2017, in modalità sempre telematica cioè entrando nella sezione del sito dell'istituto di previdenza dedicato alla gestione dei voucher e utilizzando la funzione "restituzione bonus".  
La rinuncia deve essere per uno o più mesi, non essendo possibile per frazioni.  
In questa situazione, quindi, prevale il diritto del genitore sulla base della data di presentazione della domanda, rispetto a quella di entrata in vigore del decreto legge 25/2017.
- Chi ha presentata la richiesta dopo il 17 marzo e non ha ancora avuto la risposta dell'Inps, potrà scegliere solo se utilizzare il contributo per l'asilo nido oppure cancellare la domanda non ancora elaborata dall'Istituto.

Dal 22 marzo è stata sospesa la possibilità di presentare le domande per i voucher.

Tale situazione potrebbe e dovrebbe essere modificata da ulteriori interventi normativi, in quanto si tratta di un punto che sicuramente dovrà essere corretto dal Parlamento durante la conversione in legge del decreto 25/2017.